SENTENZA DELLA CORTE
DEL 7 NOVEMBRE 1972 [1]

Stato belga
contro NV Cobelex
(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel Antwerpen)

Causa 20-72

Massime

Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Cereali — Prelievi — Obbligo di riscossione dei prelievi da parte dello Stato membro importatore nel caso di attribuzione di restituzioni «paesi terzi» da parte dello Stato membro esportatore — Modalità

(Regolamento del Consiglio n. 19, art. 19)

L'art. 19, n. 2, lettera a), del regolamento del Consiglio n. 19 obbliga lo Stato membro importatore a riscuotere il prescritto prelievo su tutte le importazioni per le quali lo Stato membro esportatore ha attribuito la restituzione «paesi terzi». Detta disposizione è direttamente efficace in tutti gli Stati membri ed ha forza vincolante per i singoli, senza che siano necessarie altre pubblicazioni da parte dello Stato membro importatore.

Nel procedimento 20-72

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunale commerciale di Anversa, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

STATO BELGA, rappresentato dal ministro degli affari economici

e

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP COBELEX, con sede in Anversa, Groenendalstraat, 24

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 19, n. 2, del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962 n. 19 (GU 1962, n. 30, pag. 933),

1 — Lingua processuale: l'olandese.

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente, R. Monaco e P. Pescatore, presidenti di Sezione, A. M. Donner (relatore), A. Trabucchi, J. Mertens de Wilmars e H. Kutscher, giudici;

avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue:

Nei mesi di gennaio e di febbraio 1964, la Naamloze Vennootschap (società anonima) Cobelex, convenuta nella causa principale, importava del granoturco dalla Francia nel Belgio. Le licenze occorrenti erano state rilasciate dall' Office central des contingents et licences (in prosieguo: OCCL) in data 29 novembre e 3 dicembre 1963. Entrambe le licenze indicavano «zero» alle rubriche «diritto» e «tassa». Per esse la Cobelex aveva chiesto, con telex inviato all' OCCL, che fosse fissato un prelievo nullo. Dopo averle inviato, nel marzo 1964, dei «rendiconti definitivi» relativi a dette importazioni, l'OCCL, con lettera 6 luglio 1964, trasmetteva alla Cobelex dei «rendiconti di rettifica», che implicavano per la prima importazione un prelievo di FB 687 712 e, per la seconda importazione, un prelievo di FB 1 953 105. Entrambi i due ultimi rendiconti recavano la menzione: «il certificato DD4 indica: restituzione "paesi terzi". Prelievo paesi terzi = FB 5,5 il quintale».

Le importazioni di cui trattasi avevano luogo nel periodo in cui era in vigore il regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, con cui era stato istituito un sistema di prezzi unici, valido per l'intera Comunità, restando tuttavia di competenza degli Stati il fissare, entro i limiti stabiliti dalla Comunità (art. 6, n. 1), i prezzi indicativi di base (art. 5, n. 2), i prezzi d'intervento (art. 7) e i prezzi di entrata (artt. 4 e 8).

Per eliminare le differenze di prezzo che continuavano provvisoriamente a sussistere nell'ambito della Comunità, l'organizzazione dei mercati prevedeva un sistema di prelievi intracomunitari. Ciascuno Stato membro determinava detti prelievi, secondo le norme stabilite dal regolamento n. 19, in particolare agli artt. 2 e 3. Il calcolo dei prelievi partiva da due dati: a) il prezzo della merce resa franco frontiera dello Stato membro importatore (da fissarsi dalla Commis-

sione; art. 3); b) il prezzo d'entrata dello Stato membro importatore. Il prelievo era pari alla differenza fra i due, diminuita di un importo a forfé. I prelievi intracomunitari si applicavano alle merci prodotte in uno degli Stati membri. Dalla struttura del regolamento n. 19, dalla definizione e dallo scopo del prelievo si evince che solo alle merci acquistate nello Stato membro esportatore al prezzo ufficiale si applicavano gli artt. 2 e 3 del regolamento stesso. La norma particolare dell'art. 19, n. 2, lettera a) si applicava nel caso in cui i dati contemplati dagli artt. 2 e 3 fossero stati modificati ad opera dello Stato membro esportatore. Detto articolo era inteso a far salva la prassi (seguita in determinati paesi) consistente nel ridurre il prezzo d'esportazione — in caso di esportazione in uno Stato membro in cui i prezzi sono inferiori — al livello del mercato mondiale. Occorreva tuttavia impedire che le merci i cui prezzi fossero stati così portati al livello del mercato mondiale sconvolgessero le quotazioni nel paese importatore; questo il motivo per cui dette merci andavano assoggettate a dei prelievi intracomunitari speciali, d'importo pari al prelievo «paesi terzi» meno un importo a forfé.

Nella fattispecie, il paese membro esportatore, la Francia, corrispondeva, sulle esportazioni di granoturco, una restituzione «paesi terzi»: i certificati per la circolazione delle merci DD4 indicavano che la restituzione corrisposta dalle autorità francesi era la restituzione «paesi terzi». Stando così le cose, l'OCCL aveva motivo di correggere i rendiconti, applicando il prelievo «paesi terzi» alle importazioni di granoturco effettuate dalla Cobelex.

La questione controversa nella causa pendente dinanzi al Tribunale commerciale di Anversa è se i prelievi pretesi dall'OCCL fossero giustificati a norma delle disposizioni allora vigenti, in particolare a norma dell'art. 19, n. 2, lettera a), del regolamento n. 19.

Con sentenza 26 aprile 1972, il Tribunale commerciale ha chiesto a questa Corte:

1. Se l'art. 19, n. 2 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962 n. 19 obblighi lo Stato membro importatore — qualora lo Stato membro esportatore conceda restituzioni — a riscuotere immediatamente dall'importatore dei prelievi, ovvero la riscossione possa aver luogo più tardi, ad una data che lo Stato membro importatore può stabilire liberamente.
2. Nella prima alternativa, se detto obbligo valga unicamente nei rapporti fra Stati membri, ovvero influisca, senz' altro e di per sé, sul rapporto Stato membro importatore/importatore, nel senso che è irrilevante che l'importatore abbia osservato tutte le norme vigenti onde conoscere e fissare tempestivamente l'importo del prelievo, qualora lo Stato membro importatore solo in seguito accerti che nel paese esportatore vengono concesse restituzioni.
3. Del pari nella prima alternativa della prima questione; se il carattere self-executing dell'art. 19, n. 2 del regolamento n. 19 implichi che — a parte la comunicazione di cui all'art. 19, n. 2, penultimo comma — si deve ritenere superflua qualsiasi pubblicazione preventiva destinata agli importatori ed agli esportatori, pubblicazione da effettuarsi a norma delle leggi degli Stati membri di cui trattasi.

La sentenza di rinvio è pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 maggio 1972.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE la Cobelex, il governo belga e la Commissione delle CE hanno depositato osservazioni scritte.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

All'udienza del 26 settembre 1972 la Cobelex e la Commissione hanno svolto osservazioni orali.

Nel procedimento dinanzi alla Corte la convenuta nella causa principale era rappresentata dall'avv. G. Van Hecke, del foro di Anversa, e la Commissione dal suo consigliere giuridico, sig. Jacques Bourgeois.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 5 ottobre 1972.

II — Osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

1. Sulla prima questione

a) La *Cobelex*, convenuta nella causa principale, sostiene che la soluzione della prima questione non può essere trovata nella lettera dell'art. 19, n. 2. Anche se lo Stato belga fosse obbligato a riscuotere i prelievi di cui trattasi, si dovrebbe conciliare tale obbligo con l'interesse legittimo degli esportatori all'esattezza delle informazioni ufficiali fornite in occasione delle importazioni. Il ritardo del governo belga nel riscuotere i prelievi non può avere come conseguenza che gl'importatori subiscano una perdita. La soluzione dev'essere quindi negativa.

b) Il *governo belga* osserva che, benché i paesi membri esportatori fossero liberi di corrispondere o meno la restituzione «paesi terzi» (art. 19, n. 2, lettera b), i paesi membri importatori erano obbligati a riscuotere il prelievo di cui all'art. 19, n. 2, lettera a), qualora detta restituzione fosse stata corrisposta. Questa interpretazione si desume dal sistema instaurato dal regolamento n. 19, come pure dalla lettera dell'art. 19, n. 2. L'art. 19, n. 2, lettera a), essendo contenuto in un regolamento ai sensi dell'art. 189 CEE, è direttamente efficace (la sua efficacia non dipende da un atto delle autorità nazionali). Il carattere preciso e incondizionato dell'obbligo ivi contemplato ha come conseguenza ch'esso vale *ipso iure* nei rapporti fra lo Stato membro importatore e l'importatore. Posto quindi che detto Stato è tenuto a riscuotere i prelievi, la questione va risolta in senso negativo.

c) La *Commissione*, dopo aver posto in rilievo gli scopi e la struttura del regolamento n. 19, procede all'esame letterale dell'art. 19, n. 2, lettera a) e giunge alle stesse conclusioni del governo belga. Se il prelievo di cui a detta disposizione non venisse riscosso sulle merci per le quali lo Stato membro esportatore ha attribuito la restituzione «paesi terzi», l'importazione avverrebbe ad un prezzo inferiore a quello d'entrata dello Stato membro importatore, compromettendo così il livello delle quotazioni auspicato e di conseguenza il raggiungimento degli scopi perseguiti dal regolamento n. 19, cioè il ravvicinamento dei prezzi nazionali in vista di un livello di prezzi comune. La Commissione propone di risolvere la prima questione nel modo seguente:
«L'art. 19, n. 2, lettera a), del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962 n. 19 obbliga lo Stato membro importatore a riscuotere i prelievi contemplati immediatamente e su tutte le importazioni per le quali lo Stato membro esportatore ha attribuito delle restituzioni "paesi terzi".»

2. Sulla seconda questione

a) La *Cobelex* sostiene che, in forza del principio generale della certezza del diritto, una volta terminata l'operazione d'importazione i rendiconti non possono più essere modificati. La questione va risolta in senso negativo.

b) Il *governo belga* osserva che, dalla tesi da lui sostenuta a proposito della prima questione si desume che gli obblighi imposti agli importatori dall'art. 19, n. 2, lettera a) del regolamento n. 19 non possono essere influenzati dall'applicazione di norme nazionali incompatibili, né subordinati a norme di diritto interno. L'attribuzione, da parte dello Stato membro esportatore, della restituzione «paesi terzi» è la sola condizione cui sia subordinato l'obbligo degli importatori di pagare il prelievo contemplato dall'art. 19, n. 2, lettera a).

c) La *Commissione* rileva che, in via generale, è vietato applicare disposizioni

nazionali incompatibili con norme comunitarie direttamente efficaci. Ciò vale pure per le norme comunitarie che impongono direttamente degli obblighi agli operatori economici.
Dall'art. 19, n. 2, lettera a), deriva direttamente — per l'operatore che importa da uno Stato membro delle merci per le quali questo Stato ha attribuito una restituzione «paesi terzi» — l'obbligo di pagare lo speciale prelievo ivi contemplato. Detto obbligo non può essere affievolito dal fatto che lo Stato membro importatore abbia applicato in modo erroneo il prelievo intracomunitario normale di cui all'art. 2 del regolamento n. 19.
In primo luogo, l'obbligo incombente allo Stato membro di riscuotere il prelievo prescritto non può, in forza di una qualsivoglia disposizione nazionale, ostare all'esistenza stessa di questo debito di prelievo.
In secondo luogo, non vi è nulla nel diritto comunitario che consenta di ritenere che detto debito — il quale si desume direttamente da una norma come l'art. 19, n. 2, lettera a) del regolamento n. 19 — vada considerato — in forza dello stesso diritto — come inesistente, qualora uno Stato membro, agendo come organo indiretto dell'amministrazione comunitaria, cada in errore nell' applicare detta norma.
La questione va risolta come segue:
«L'esistenza dell'obbligo imposto all' importatore direttamente da questo articolo non è pregiudicata dall'errata applicazione dell'articolo stesso da parte dello Stato membro importatore.»

3. Sulla terza questione

a) La *Cobelex* sostiene che, a norma dell'art. 15 del regolamento n. 19, gl' importi dei prelievi vengono calcolati dagli Stati membri e portati a conoscenza degli altri Stati membri e della Commissione. Ne consegue che la comunicazione dei prelievi agl'importatori interessati dev'essere disciplinata da ciascuno Stato membro. Cio è tanto più vero in quanto la Commissione non doveva occuparsi della comunicazione dei prelievi i quali, del resto, nel 1964 erano diversi da uno Stato membro all'altro. La questione va risolta in senso negativo.

b) Il *governo belga* rileva che, a proposito del prelievo di cui all'art. 19, n. 2, lettera a), qualsiasi comunicazione nazionale può avere solo carattere informativo e non può quindi essere considerata come un atto idoneo ad attribuire ai singoli dei diritti soggettivi. Inoltre, dato che l'art. 19, n. 2, lettera a) è immediatamente efficace, la comunicazione previa è superflua.

c) La *Commissione* sostiene che la riscossione del prelievo di cui all'art. 19, n. 2, lettera a) non è subordinata ad alcuna pubblicazione previa. Tale pubblicazione è superflua, giacché il prelievo intracomunitario speciale risulta da un semplice calcolo, nel quale l'importo a forfé sopra menzionato viene sottratto dall'importo riscosso dallo Stato membro importatore nei confronti dei paesi terzi; ora, entrambi questi dati vengono pubblicati.
Il problema della pubblicazione può sorgere solo a proposito dell'attribuzione della restituzione «paesi terzi» da parte dello Stato membro esportatore. In Francia, Stato membro esportatore nella fattispecie, gli ambienti interessati erano stati tempestivamente informati. I documenti prodotti nella causa principale dimostrano che gli operatori belgi avrebbero dovuto essere al corrente della decisione francese.
Decisivo è tuttavia il fatto che gl'importatori erano tenuti a produrre — nell' atto dell'importazione — il «certificato di circolazione delle merci DD4», nel quale doveva essere specificata la natura della restituzione da attribuirsi dallo Stato membro esportatore. Ne deriva che l'attribuzione di restituzioni «paesi terzi» da parte dello Stato membro esportatore, per la partita di cui trattasi, avrebbe dovuto essere nota all'importatore alla data dell'importazione. L'importatore, del resto, può e deve informarsi tempestivamente della situazione delle merci che desidera importare, per quanto riguarda il regime dei prelievi.

La Commissione propone di risolvere come segue la terza questione:
«Ai fini della riscossione del prelievo contemplato da detto articolo, non è necessario che lo Stato membro importatore comunichi previamente che lo Stato membro esportatore attribuisce delle restituzioni «paesi terzi».»

In diritto

1/3 Con sentenza 26 aprile 1972, pervenuta a questa Corte l'8 maggio 1972, il Tribunale commerciale di Anversa ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 19, n. 2, del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962 n. 19, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU 1962, n. 30). Questa norma stabilisce che «lo Stato membro che, in forza delle disposizioni del presente regolamento, ha diritto di applicare prelievi nei confronti di un altro Stato membro può, in occasione di esportazioni verso quest'ultimo Stato, restituire un importo pari alla restituzione concessa . . . per le esportazioni verso i paesi terzi», e prosegue: «Nel caso in cui una restituzione venga concessa all'esportazione, l'ammontare del prelievo riscosso dallo Stato membro importatore è uguale a quello riscosso nei confronti dei paesi terzi, in base alle disposizioni del presente regolamento, diminuito dell' ammontare forfettario di cui all'art. 2, paragrafo 1.»

4 Con la prima questione si chiede se l'art. 19, n. 2 implichi — nel caso in cui lo Stato membro esportatore attribuisca delle restituzioni «paesi terzi» — l'obbligo per lo Stato membro importatore di riscuotere immediatamente dall' importatore i prelievi, ovvero la riscossione possa aver luogo più tardi, ad una data che lo Stato membro importatore può stabilire liberamente.

5/7 Dall'art. 19, n. 2, si evince che solo il prelievo di cui trattasi va riscosso sulle importazioni effettuate nelle condizioni ivi indicate. La tesi secondo cui i prelievi contemplati dal regolamento n. 19 si possono applicare o non applicare a piacere è in contrasto con lo scopo del regolamento stesso che è quello d' instaurare gradualmente un'organizzazione comune dei mercati. In caso di mancata riscossione di detti prelievi, tra cui quello contemplato dall'art. 19, n. 2, le importazioni verrebbero infatti effettuate ad un prezzo inferiore a quello d'entrata degli Stati membri importatori e comprometterebbero quindi il livello dei prezzi auspicato come pure il graduale ravvicinamento dei prezzi indicativi nazionali ad un prezzo indicativo comune.

8/9 Questa conclusione trova conferma nell'art. 15, n. 3, il cui carattere imperativo risulta evidente ove lo si raffronti alle disposizioni relative alle restituzioni (artt. 19, n. 2, e 20) le quali hanno natura dispositiva. Ne consegue che l'art. 19, n. 2, lettera a), obbliga lo Stato membro importatore a riscuotere il prelievo prescritto su tutte le importazioni per le quali lo Stato membro esportatore ha attribuito a restituzione «paesi terzi».

10 Con la seconda questione si chiede se detto obbligo dello Stato membro importatore agisca nei rapporti tra questo e l'importatore, nel senso che è irrilevante che l'importatore stesso abbia osservato tutte le norme vigenti onde conoscere e fissare tempestivamente l'importo del prelievo, qualora lo Stato membro importatore solo in seguito accerti che il paese esportatore attribuiva restituzioni.

11 Con una terza questione si chiede in particolare se l'efficacia diretta dell'art. 19, n. 2 implichi che — a parte la comunicazione di cui all'art. 19, n. 2, penultimo comma — si deve ritenere superflua qualsiasi pubblicazione preventiva destinata agli importatori ed agli esportatori, pubblicazione da effettuarsi a norma delle leggi nazionali.

12/13 Posto che fa parte di un regolamento comunitario l'art. 19 è, in forza dell'art. 189 del trattato, direttamente efficace in tutti gli Stati membri. La natura e gli scopi del regolamento n. 19 implicano che esso deve avere la stessa forza obbligatoria in tutti gli Stati membri, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati ch'esso instaura.

14/15 Va anzitutto posta in rilievo la circostanza che le norme relative alla prefissazione del prelievo riguardano, per natura, solo i prelievi intracomunitari di cui all'art. 2 del regolamento n. 19. Dato che la riscossione del prelievo di cui all' art. 19, n. 2, lettera a), secondo inciso, dipende dal fatto che lo Stato membro esportatore si sia valso della facoltà di attribuire la restituzione «paesi terzi», la prefissazione di detto prelievo implicherebbe delle incertezze che lo Stato membro importatore non sarebbe sempre in grado di dissipare.

16/17 D'altro canto, la condizione posta dall'art. 19 per l'attribuzione di restituzioni «paesi terzi» negli scambi intracomunitari (cioè che lo Stato membro esportatore abbia il diritto di riscuotere dei prelievi sulle importazioni dallo Stato

membro importatore) implica che, per gli scambi in senso contrario, il prelievo contemplato dall'art. 2 del regolamento è pari a zero. Solo qualora — per le importazioni da uno Stato membro — il prelievo di cui all'art. 2 sia pari a zero, gl'importatori devono quindi aspettarsi che venga data applicazione alle disposizioni dell'art. 19 di cui è causa.

18/19 Infine, l'applicazione dell'art. 19, n. 2, lettera a) non deve essere preceduta da notifiche o pubblicazioni speciali all'intenzione degli importatori. Le notifiche cui il giudice proponente allude sono infatti prescritte dall'art. 19, n. 2, lettera b) e riguardano un'ipotesi diversa da quella contemplata dalla lettera a).

20 Benché le autorità del paese importatore possano utilmente richiamare l'attenzione degl'interessati sull'esistenza e sulle possibili conseguenze dell'art. 19, n. 2, lettera a), questa disposizione non ha bisogno di alcuna pubblicazione per poter essere applicata.

21 Del resto, la decisione della Commissione 17 luglio 1962, che istituisce dei metodi di cooperazione amministrativa e speciale per l'applicazione dei prelievi intracomunitari istituiti nell'ambito della politica agricola comune (GU 1962, pag. 2140), stabilisce che deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro importatore il «certificato di circolazione delle merci DD4» — nel quale va specificata la natura della restituzione attribuita dallo Stato membro esportatore (art. 6) e di cui l'importatore può prendere conoscenza.

22 Ne consegue che l'art. 19, n. 2, lettera a), è direttamente efficace in tutti gli Stati membri ed ha forza vincolante per i singoli, senza che siano necessarie altre pubblicazioni da parte dello Stato membro importatore.

Sulle spese

23 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti nella causa principale e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento del Consiglio del 4 aprile 1962, in ispecie l'art. 19, n. 2,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale commerciale di Anversa con sentenza 27 aprile 1972, afferma per diritto:

1° **L'art. 19, n. 2, lettera a), del degolamento del Consiglio n. 19 obbliga lo Stato membro importatore a riscuotere il prescritto prelievo su tutte le importazioni per le quali lo Stato membro esportatore ha attribuito la restituzione «paesi terzi».**

2° **Detta disposizione è direttamente efficace in tutti gli Stati membri ed ha forza vincolante per i singoli, senza che siano necessarie altre pubblicazioni da parte dello Stato membro importatore.**

Lecourt Monaco Pescatore

Donner Trabucchi Mertens de Wilmars Kutscher

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 novembre 1972.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt